



|                            |
|----------------------------|
| <b>ASET Holding S.p.A.</b> |
| <b>04 FEB. 2013</b>        |
| Protocollo N° <u>310</u>   |



per  
- Dir  
- Pres  
- Amm  
- Comune  
COPIA  
A. R. M. V. I. O.  
C. A. T. Z. O. L. L. I.

**Disciplinare Tecnico Economico di esecuzione service per  
Imposta di soggiorno del Comune di Fano**

L'anno 2012 (duemilaedodici) e questo di 21 (ventuno) del mese di dicembre, presso la residenza comunale sita in Fano Via S. Francesco d'Assisi:

**FRA**

- **Comune di Fano** con sede in Fano via San Francesco d'Assisi codice fiscale e P. Iva 00127440410 rappresentato dal dott.ssa Daniela Mantoni, nata a Fano (PU) il 04.01.1969 la quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Comune competente in materia di tributi con sede in Fano via San Francesco d'Assisi codice fiscale e P. Iva 00127440410;
- in appresso "**il Comune**" da una parte;

**E**

- **Aset Holding** con sede in Fano in Via Nolfi 3/a C.F. e p.iva 02122270412 rappresentata dal legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuliano Marino nato a Fossombrone (PU) in data 20.01.1950 in forza dei poteri conferitegli dal Consiglio di amministrazione in data 13.06.2012; - in appresso "**Aset Holding**" dall'altra parte;
- congiuntamente "**le Parti**"

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 364 del 19/12/2011 il Comune di Fano ha approvato l'*accordo Quadro per la disciplina dei rapporti giuridico - economici tra il Comune di Fano e la società Aset Holding spa per l'esecuzione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate comunali* (in appresso per comodità "**Accordo Quadro**");
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 282 del 27/11/2012 con la quale si approva l'Accordo Quadro con Aset Holding spa relativo all'affidamento dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ad integrazione della deliberazione C.C. n. 364 del 19/12/2011;
- che l' Accordo Quadro definisce gli elementi fondamentali e le regole di carattere generale a cui deve soggiacere il rapporto fra il Comune di Fano e Aset Holding rimandando ogni altro aspetto ad uno o più disciplinari tecnici di esecuzione (di seguito,

per brevità, “**Disciplinare/i**”) rimessi alla competenza del dirigente cui sia affidata la qualifica di Funzionario responsabile dei tributi secondo l'ordinamento comunale;

- che il rapporto è regolato secondo il principio giuridico dell'affidamento “in house providing” mediante rapporto di “concessione” nel pieno ed esclusivo rischio della società e con traslazione a favore della stessa di ogni inerente potere e prerogativa comunale sia di diritto pubblico che di diritto privato, resta in capo al Comune l'attività generale di regolazione normativa, di vigilanza e di autotutela gerarchicamente sovra ordinata, mentre il rapporto relativo al service per la riscossione ordinaria dell'imposta di soggiorno è ugualmente affidato in house providing ma quale appalto di servizio;
- che l'art. 4 dell'Accordo Quadro (rubricato “disciplinari tecnico-economici di esecuzione”) prevede che l'espletamento dei servizi avverrà sulla base di disciplinari concertati con il Comitato di controllo sulle società partecipate, che disciplineranno principalmente il momento da cui inizia l'espletamento del servizio, la definizione del compenso spettante alla società e le relazioni finanziarie nella gestione delle somme incassate;
- che la natura di società in house providing di Aset Holding la configura come modulo organizzativo del Comune per l'espletamento della gestione dei tributi ed entrate comunali e ne consegue:
- che sulla base dei Disciplinari tecnico-economici di esecuzione possono essere completate ed integrate, sotto il profilo operativo, le modalità di esecuzione dei servizi previsti nell'Accordo Quadro;
- che la società può essere incaricata dell'esecuzione di servizi per entrate e/o tributi comunali non espressamente previste nell'Accordo Quadro, in quanto successivamente istituiti in forza di atti deliberativi del Comune o di sopravvenute disposizioni di legge;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Servizi affidati**

In relazione all'imposta di soggiorno istituita con Regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23 marzo 2012, esecutiva, il Comune di Fano affida alla Società Aset Holding spa:

- il service per l'attività di riscossione ordinaria;
- l'attività di accertamento e controllo dell'imposta;
- la riscossione coattiva.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Fano, la riscossione dell'imposta decorre dal **01/09/2012**.

### **Art. 2 Service per l'attività di riscossione volontaria**

Il service per l'attività di riscossione volontaria dell'imposta di soggiorno consiste nell'espletamento delle attività sotto indicate:

- adeguata assistenza ai contribuenti e supporto alle strutture ricettive sugli adempimenti inerenti l'imposta, da svolgersi tramite sportelli informativi o con altre modalità ritenute idonee, attraverso attivazione di servizio informativo all'utenza con addetto dedicato per almeno 18 ore settimanali;
- predisposizione e invio alle strutture ricettive di modulistica, opuscoli informativi ed altre comunicazioni;
- campagna di informazione inerente l'istituzione dell'imposta, le tariffe, gli obblighi di pagamento da svolgersi a mezzo di opuscoli informativi, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo;
- ricezione delle dichiarazioni inoltrate dalle strutture ricettive;
- attività di rendicontazione degli incassi ricevuti dal Comune di Fano;
- istruttoria istanze di rimborso;
- ogni altra attività accessoria e complementare a quelle sopra indicate.

L'attività in oggetto dovrà essere garantita attraverso idonei sistemi informatici che garantiscano una interfaccia operativa tra la società e le strutture ricettive.

### **Art. 3. Attività di accertamento e controllo**

La società avrà il compito di svolgere l'attività di accertamento e controllo, anche a campione, circa la regolarità dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni da parte delle strutture ricettive. L'esecuzione dell'attività di controllo e l'emissione dei relativi avvisi di accertamento dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale e della disciplina di legge vigente.

Compete al Comune l'individuazione degli obiettivi inerenti l'attività di controllo, da attuarsi anche mediante semplice scambio di lettere.

#### **Art. 4 Riscossione coattiva**

La società provvede alla riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno, intendendosi per tale quella effettuata dopo l'infruttuoso svolgimento delle procedure per la riscossione volontaria e comunque a seguito di notifica di ingiunzione fiscale al debitore. Relativamente alla gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 1, in modo indicativo e non esaustivo, queste comprendono:

- analisi delle posizioni morose;
- invio delle diffide di pagamento;
- invio degli atti di ingiunzione fiscale;
- analisi dei pagamenti;
- individuazione delle somme non corrisposte;
- espletamento delle procedure di esecuzione forzosa;

#### **Art. 5 – Livelli minimi di servizio**

Le modalità di svolgimento dei servizi di cui al presente titolo costituiscono specificazione dei livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 6 – Compensi e rimborsi**

Per l'espletamento dei servizi indicati nel presente Disciplinare alla Società spettano esclusivamente i compensi e i rimborsi di seguito dettagliatamente indicati:

- a) per le attività di service a supporto della riscossione volontaria:
  - per l'anno 2012 un corrispettivo fisso annuo di **€ 10.000,00** comprensivo di Iva;
  - dall'anno 2013 erogazione di un corrispettivo fisso annuo di **€ 40.000,00 (quarantamilaeuro)** oltre Iva nei termini di legge da erogarsi mensilmente in dodici rate di pari importo previa fatturazione da parte della società;
- b) per l'attività di accertamento e controllo nonché per l'attività di riscossione coattiva si applicano le misure e le modalità di aggio indicate all'art. 7 dell'accordo quadro.

Le parti danno atto che i compensi previsti a titolo di corrispettivo e aggio ai sensi del comma precedente sono stati quantificati in modo da consentire l'equilibrio economico complessivo della Società.

#### **Art. 7- Rendicontazione**

Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro, con cadenza semestrale, la Società consegna al Comune il rendiconto periodico delle riscossioni effettuate dalla Società stessa.

Il rendiconto è datato e sottoscritto dal Funzionario responsabile della riscossione della Società, come individuato ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo Quadro

Entro il 30 gennaio di ogni anno la Società consegna al Comune il Conto della gestione dell'anno precedente in qualità di agente contabile.

Per il contenuto del rendiconto si rinvia all'art. 12 dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 8 Trattamento dati**

La società effettua il trattamento dei dati personali relativo alla gestione dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative comunali e delle entrate comunali in genere in quanto il Comune ha affidato alla Società lo svolgimento delle relative attività gestionali. Pertanto, ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Quadro" la società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti o incaricati possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D.Lgs. 196/2003) e successive modifiche, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante che sono previste dal Codice. La Società si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune in applicazione della medesima normativa.

#### **Art. 9 – Efficacia del Disciplinare**

Al fine di consentire ad Aset Holding l'avvio delle fasi di erogazione del servizio di cui al comma 1, come declinato all'articolo 2, le parti stabiliscono decorrenza ed esecutività giuridica ed economica del presente disciplinare **dal 01.09.2012.**

#### **Art. 10 – Altre norme finali e transitorie**

Le parti si riservano la facoltà di stipulare atti integrativi di quanto previsto con il presente disciplinare ove si rendesse opportuno o necessario.

#### **Art. 11 – Spese dell'atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società.

Fano lì 21.12.2012

**Per il Comune**

---

**Per la Società**

---